COPIA

N° 23 del Reg. Delib.
Del 29-06-2021

.

COMUNE di ARIANO NEL POLESINE

PROVINCIA DI ROVIGO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione – seduta in Prima convocazione

OGGETTO TARI (Tassa rifiuti) - Determinazione delle tariffe per l'anno 2021

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di giugno alle ore 18:00 nella solita sala delle adunanze, previ avvisi scritti, inviati in tempo utile, si sono riuniti i Consiglieri Comunali appresso indicati:

Cognome e Nome del Consigliere		Cognome e Nome del Consigliere	
Tessarin Davide	A	**Bucci Stefano**	A
Gramolelli Massimo	P	**Merli Federica**	P
Modena Laura	P	**Succi Cimentini Valerio**	P
Beltrame Luisa	P	**Vidali Sandro**	P
Aguiari Tomas	A	**Zamara Stefania**	P
Boscolo Martina	P	**Zangirolami Lina**	P
Brandini Silvio	P		

Dei quali sono (P)resenti n° 10 e (A)ssenti n° 3.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Esposito Giuseppe

Presiede Beltrame Luisa nella sua veste di Sindaco che assume la Presidenza e constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e, previa designazione a scrutatori dei Consiglieri:

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato compreso nell'ordine del giorno della odierna adunanza.

Si dà atto che gli interventi effettuati dagli Amministratori
sono riportati nell'allegato all'originale della presente deliberazione

Il Sindaco illustra

L'assessore Gramolelli rileva un refuso sul testo della proposta

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che l'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) istituisce l'imposta unica comunale precisando che:

«Essa si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore»;

Vista la disciplina della suddetta imposta (commi da 639 a 714 del succitato art. 1, legge 147/2013), con particolare riferimento alla componente TARI (commi da 641 a 668), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

« A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)… »;

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;

Visto l'art. 30 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, che testualmente recita:

«5. Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti gia' deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile.»

Preso atto dell'approvazione da parte dell'ente territorialmente competente "Consiglio di Bacino Rifiuti Rovigo", con delibera dell'Assemblea n. 10 in data 23-06-2021 del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2021;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €.627.032,00 che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2021, secondo il metodo approvato con deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Richiamato l'art. 5 della citata deliberazione n. 443/2019 del 31 ottobre 2019 dell'ARERA che recita testualmente:

«5.1 In ciascuna delle annualità 2020 e 2021, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR sono definiti: • l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente; • i corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del d.P.R. 158/99.

5.2 Nei casi in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale che abbiano superato l'applicazione delle citate tabelle, oppure nel caso in cui se ne preveda l'introduzione a partire dall'anno 2020, la nuova metodologia trova applicazione, nel periodo considerato, per la sola determinazione dei costi efficienti da riconoscere alla gestione.

5.3 Nel caso in cui, nell'ambito delle entrate tariffarie identificate in precedenza all'adozione del presente provvedimento, fosse stato previsto il recupero di costi relativi ad attività esterne al perimetro gestionale definito al precedente comma 1.2, a decorrere dal 2020 l'Ente territorialmente competente è tenuto a fornire separata evidenza, negli avvisi di pagamento, degli oneri riconducibili alle medesime. »

Visto il dettaglio della suddivisione dei costi ed il relativo metodo di calcolo come si evince dalle tabelle di cui agli allegati A) e B) alla presente deliberazione;

Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2021, del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro 627.032,00 e comprende i costi fissi, pari ad €.291.626,00, ed i costi variabili, pari ad €.335.406,00, come rappresentato negli allegati A) e B) alla presente deliberazione;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;

- si ritiene corretto continuare a ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa tra le categorie di utenza nella misura riportata nelle predette tabelle;
- che le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2021 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) indicati nelle tabelle riportanti le tariffe per l'anno 2021;

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999***;***

Rilevato che il rapporto tra il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile per l'anno 2021 e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile computate per l'anno 2020, rispetta i limiti di cui all'art. 3 dell'allegato alla deliberazione ARERA n. 443/2019, come di seguito evidenziato: ∑TVa €.335.406,00 / ∑TVa-1 €.336.751,00 = 0,99*;*

Preso atto che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui agli artt. 23 e 24 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, viene garantita finanziandone il costo mediante la ripartizione sulla generalità dei contribuenti TARI;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2021, e il totale delle entrate tariffarie computate per il 2020, rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 443/2019 e più precisamente:

Verifica del limite di crescita

rpi_a	MTR	1,7%
coefficiente di recupero di produttività X_a	E	0,10%
coeff. per il miglioramento previsto della qualità QL_a	E	0,24%
coeff. per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale PG_a	E	3,00%
coeff. per l'emergenza COVID-19 $C19_{2021}$	E	1,45%
Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	C	**6,3%**
$(1+\rho)$	C	**1,063**
$\sum T_a$	C	627.032
$\sum TV_{a-1}$	E	336.751
$\sum TF_{a-1}$	E	294.279
$\sum T_{a-1}$	C	**631.029**
$\sum T_a / \sum T_{a-1}$	C	**0,994**
$\sum T_{max}$ (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	C	627.032
delta ($\sum T_a$-$\sum T_{max}$)	C	-

Dato atto che limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie di cui sopra, è stato calcolato prendendo come riferimento il PEF TARI 2020 riclassificato ai sensi della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2020 che prevede espressamente quanto segue:

Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate:

1. contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'art. 33 bis del D.L. 248/07;

2. le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione;

3. le entrate derivanti dalle procedure sanzionatorie;

4. le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente;

Preso atto di quanto sopra riportato, il PEF finale 2021 è pari ad € 627.032,00, iva compresa, di cui €.291.626,00 per costi fissi ed €. 335.406,00 per costi variabili;

Preso atto che l'entrata tariffaria massima applicabile nel rispetto del limite di crescita, c.d. tetto ai costi ammissibili del PEF è pari ad €.631.029,00;

Considerato che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 comporterà maggiori spese nell'anno 2021 per servizi aggiuntivi relativi alla raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti (es. raccolta presso il domicilio di anziani e quarantenati …) definiti dall'Ente gestore in €.9.180,00 e ritenuto necessario, al fine del contenimento della tariffa, porre a carico di questo Comune tali maggiori spese finanziandole con i trasferimenti dello Stato per "Fondo funzioni fondamentali" di cui all'art.106 del D.L. n.34/2020, come rifinanziato dall'art.39 del D.L. n.104/2020 e ulteriormente incrementato per l'anno 2021 dall'art.1 c.822 della L. n.178/2020, tenuto conto della Faq RGS n.36 che riguardo l'utilizzo di detto fondo recita: è "… possibile la certificazione di maggiori spese COVID-19 per servizi aggiuntivi non ricompresi nel PEF Rifiuti e quindi non coperti dai proventi della Tari …";

Richiamato il vigente Regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 29-06-2021;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia di Rovigo con provvedimento n. 126 del 23/12/2019;

Dato atto che il Mef nella risoluzione n. 1/DF del 2011, nella quale – pur rilevando che le delibere di approvazione delle tariffe ed aliquote costituiscono un allegato al bilancio di previsione – si dà atto che in caso di intervenuta approvazione del bilancio di previsione il Comune può legittimamente approvare o modificare le delibere tariffarie, approvando contestualmente una variazione del bilancio di previsione, senza necessità, appunto, di una riapprovazione integrale del bilancio stesso. Per completezza, si evidenzia anche la risoluzione 21 novembre 2013, della VI Commissione Finanze, ove si rileva «come il competente Ministero dell'Interno esprima l'avviso che le eventuali modifiche da apportare al bilancio di previsione da parte degli enti, che tengano conto delle intervenute novità introdotte nei regolamenti riguardanti le entrate tributarie dell'ente, possano essere recepite attraverso successive apposite variazioni al documento contabile già approvato da parte dei comuni, senza che sia indispensabile l'integrale approvazione di nuovo bilancio».

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle citta' metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021*.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno

devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Richiamata la nota del 28.02.2014 n. 4033 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale relativa alle modalità di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote, nelle more dell'approvazione del decreto di cui al citato comma 15-bis, dell'art.13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto anche l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Visti i pareri favorevoli ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del T.U.E.L. n. 267 del 18.8.2000 in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio interessato ed alla regolarità contabile espresso dal Responsabile del servizio economico-finanziario ed allegati alla presente;

Visto il parere favorevole del Revisore unico dei conti, ricevuto al prot. n. 7154 del 25-06-2021 conservato agli atti;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

1) di prendere atto dell'approvazione da parte dell'ente territorialmente competente "Consiglio di Bacino Rifiuti Rovigo", con delibera dell'Assemblea n. 10 in data 23-06-2021 del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, il quale espone la suddivisione tra costi fissi e costi variabili, al fine di determinare il totale delle entrate tariffarie relative alla componente di costo fisso e quello delle entrate tariffarie relative alla componente di costo variabile;

2) di approvare il PEF 2021 ai fini contabili necessari per la determinazione delle tariffe, per la parte riguardante le risultanze attinenti a questo Comune;

3) di fissare per l'anno 2021, nelle misure di cui al prospetto che segue, le tariffe per l'applicazione dalla tassa sui rifiuti (TARI), a norma dell'art. 1, commi 641 e ss. della legge 147/2013, determinate sulla base dei coefficienti Ka e Kb (per le utenze domestiche) e Kd e Ke (per le utenze non domestiche) riportati nella parte narrativa del presente atto e qui richiamati per la loro formale approvazione:

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica		mq	**KA appl** Coeff di adattamento per superficie *(per attribuzione parte fissa)*	Num uten *Esclusi immobili accessori*	**KB appl** Coeff proporzionale di produttività *(per attribuzione parte variabile)*	*Tariffa fissa*	*Tariffa variabile*
1 .1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	43.591,50	**0,84**	378,13	**0,80**	**0,782460**	**72,532530**
1 .2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	62.804,45	**0,98**	460,62	**1,60**	**0,912870**	**145,065061**
1 .3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	33.234,13	**1,08**	248,59	**2,00**	**1,006021**	**181,331327**
1 .4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	22.813,13	**1,16**	154,90	**2,60**	**1,080541**	**235,730725**
1 .5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	4.287,86	**1,24**	31,68	**3,20**	**1,155061**	**290,130123**
1 .6	USO DOMESTICO-SEI O PIU` COMPONENTI	2.523,64	**1,30**	16,19	**3,70**	**1,210951**	**335,462955**

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	**KC appl** Coeff potenziale di produzione *(per attribuzione parte fissa)*	**KD appl** Coeff di produzione kg/m anno *(per attribuzione parte variabile)*	*Tariffa fissa*	*Tariffa variabile*
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	1.208,00	**0,51**	**4,20**	**0,581289**	**0,723682**
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	1.119,00	**0,80**	**6,55**	**0,911826**	**1,128600**
2 .3	STABILIMENTI BALNEARI	1,00	**0,38**	**3,11**	**0,433117**	**0,535869**
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	1.549,00	**0,43**	**3,55**	**0,490106**	**0,611684**
2 .5	ALBERGHI CON RISTORAZIONE	1.003,00	**1,33**	**8,79**	**1,515911**	**1,514564**
2 .6	ALBERGHI SENZA RISTORAZIONE	1,00	**0,80**	**6,55**	**0,911826**	**1,128600**
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	2.257,00	**1,00**	**7,82**	**1,139782**	**1,347428**
2 .8	UFFICI,AGENZIE	5.549,09	**1,13**	**9,30**	**1,287954**	**1,602440**
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	618,00	**0,58**	**4,78**	**0,661074**	**0,823619**
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	3.599,00	**1,11**	**9,12**	**1,265159**	**1,571425**
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	407,85	**1,52**	**12,45**	**1,732470**	**2,145202**
2 .12	ATTIVITA` ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	2.445,09	**1,04**	**8,50**	**1,185374**	**1,464596**
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	189,00	**1,16**	**9,48**	**1,322148**	**1,633455**
2 .14	ATTIVITA` INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1.778,00	**0,91**	**7,50**	**1,037202**	**1,292290**
2 .15	ATTIVITA` ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI	4.064,00	**1,09**	**4,50**	**1,242363**	**0,775374**
2 .16	RISTORANTI,TRATTORIE,OSTERIE,PIZZERIE	2.465,54	**4,84**	**39,67**	**5,516549**	**6,835356**
2 .17	BAR,CAFFE`,PASTICCERIA	1.595,68	**3,64**	**29,82**	**4,148809**	**5,138148**
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	1.574,00	**2,38**	**14,43**	**2,712683**	**2,486367**
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	682,00	**2,61**	**21,41**	**2,974833**	**3,689059**
2 .20	ORTOFRUTTA,PESCHERIE,FIORI E PIANTE	239,00	**6,06**	**49,72**	**6,907084**	**8,567026**
2 .21	DISCOTECHE,NIGHT CLUB	1,00	**1,04**	**8,56**	**1,185374**	**1,474934**

2) di dare atto che alle suddette tariffe saranno applicate, ove ne ricorra la fattispecie, le riduzioni previste dal vigente Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n.13 del 22/04/14;

3) di dare atto che l'emergenza epidemiologica da COVID-19 comporterà maggiori spese nell'anno 2021 per servizi aggiuntivi relativi alla raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti (es. raccolta presso il domicilio di anziani e quarantenati …) definiti dall'Ente gestore in €.9.180,00 si ritiene necessario, al fine del contenimento della tariffa, porre a carico di questo Comune tali maggiori spese finanziandole con i trasferimenti dello Stato per "Fondo funzioni fondamentali" di cui all'art.106 del D.L. n.34/2020, come rifinanziato dall'art.39 del D.L. n.104/2020 e ulteriormente incrementato per l'anno 2021 dall'art.1 c.822 della L. n.178/2020, tenuto conto della Faq RGS n.36 che riguardo l'utilizzo di detto fondo recita: è "… possibile la certificazione di maggiori spese COVID-19 per servizi aggiuntivi non ricompresi nel PEF Rifiuti e quindi non coperti dai proventi della Tari …";

4) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5% fissata dalla Provincia/Città Metropolitana con provvedimento n. 126 del 23/12/2019;

5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTA, l'urgenza di provvedere, con separata votazione, con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese;

DELIBERA

di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267.

Termina alle 18.54.

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco	IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE
F.to Avv. Beltrame Luisa	F.to Esposito Giuseppe

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INCARICATO

Beltrame Luisa

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 08-07-2021 per rimanervi per 15 giorni consecutivi (art.124 – comma 1° del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267).

Dalla Residenza Comunale, lì_____

L'INCARICATO
Beltrame Luisa

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio ai sensi del T.U. delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267,

ATTESTA E CERTIFICA

a) che la presente deliberazione:
è stata comunicata con lettera in data 08-07-2021 ai signori capigruppo consiliari (art.125 – comma 1°)

b) che la presente deliberazione **è divenuta esecutiva** il 18-07-2021 perché decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art.134 c.3, del T.U. n. 267/2000)

Dalla Residenza comunale, lì_____

L'INCARICATO

Beltrame Luisa